

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

Redatto da:	Fabrizio Ferrari (RSPP CeIS, COS, Progetto Solidarietà e Progetto Uomo)	<i>Fabrizio Ferrari</i>
Verificato da:	Antonio Gallotti (MC CeIS, COS, Progetto Solidarietà e Progetto Uomo)	<i>Antonio Gallotti</i>
Approvato ed emesso da:	Roberto Mineo (DL CeIS)	<i>Roberto Mineo</i>
	Sabina Ruberto (DL Progetto Solidarietà)	<i>Sabina Ruberto</i>
	Valter Angelucci (DL Progetto Uomo)	<i>Valter Angelucci</i>
	Silvia Lombardi (DL COS)	<i>Silvia Lombardi</i>
Per ricevuta copia:	Loredana Cimini (RLS CeIS)	<i>Loredana Cimini</i>
	Maurizio Innocenti (RLS Progetto Solidarietà)	<i>Maurizio Innocenti</i>
	Giorgio Simbolotti (RLS Progetto Uomo)	<i>Giorgio Simbolotti</i>

Storia del Documento

ED.	DATA	AUTORE	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MODIFICHE
01	14/03/20	F. Ferrari	A. Gallotti	R. Mineo	Prima versione.
02	01/06/20	F. Ferrari	A. Gallotti	R. Mineo	Aggiornate misure di contenimento e di emergenza.
03	21/04/21	F. Ferrari	A. Gallotti	R. Mineo	Aggiornate misure di contenimento e di emergenza.
04	21/06/21	F. Ferrari	A. Gallotti	R. Mineo	Aggiornate misure di contenimento e di emergenza.
05	06/08/21	F. Ferrari	A. Gallotti	R. Mineo	Aggiornate misure di contenimento e di emergenza.
06	23/12/21	F. Ferrari	A. Gallotti	R. Mineo	Aggiornate misure di contenimento e di emergenza.

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

INDICE

01 – Scopo	pag. 3
02 – Campo di applicazione	pag. 3
03 – Misure per l'emergenza epidemiologica	
<i>03.01 Misure di contenimento</i>	pag. 3
<i>03.02 Misure di emergenza</i>	pag. 6

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

1. SCOPO

Il presente documento definisce le misure di prevenzione e protezione dal rischio di diffusione del virus "Covid-19" a favore dei soggetti (lavoratori, utenti ed altri esterni) coinvolti nei servizi socio-assistenziali presso i Presidi gestiti dall'Associazione "Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà" (di seguito: CEIS – n.d.r.).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutte le persone che, abitualmente o accidentalmente, possano visitare le sedi dove vengono gestiti quotidianamente dal CEIS le attività socio-assistenziali. La valenza delle misure ivi indicate è temporanea, ma le stesse rimarranno in vigore fino a che non sia indicata ufficialmente dagli Organismi Governativi la cessazione della condizione di emergenza epidemiologica.

3. MISURE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

3.1 Misure di contenimento

Alla data del presente documento, sul territorio italiano è in corso un'epidemia di un agente virale (classificato come "SARS-CoV-2", in grado di provocare la nota patologia "CoVID-19"), per il quale sono stati prodotti dei vaccini di prevenzione, ma che ancora non sono stati somministrati a tutti i cittadini e che comunque non impediscono ad una persona pur vaccinata di poter diffondere il contagio, seppur con minore probabilità.

Il quadro epidemiologico in Italia è tuttavia oggi mutato, in virtù delle misure di prevenzione complessivamente adottate e della campagna di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 avviata nella Regione Lazio il 27 dicembre 2020, misure che hanno permesso una progressiva riduzione dell'indice di occupazione di ospedali e unità di terapia intensiva (ICU) e della mortalità. Il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 deve considerare, allo stato attuale, tre condizioni, costituite dal tipo di popolazione e dalla estensione della campagna vaccinale, dal numero dei nuovi contagi e dall'incidenza delle varianti.

L'ECDC (*European Centre for Disease Prevention and Control*) nel documento di *risk assessment* pubblicato il 10 giugno 2021 ha definito la valutazione del rischio rappresentato dall'attuale pandemia di SARS-CoV-2, identificando quattro gruppi di popolazione distinti per completamento della vaccinazione e presenza di comorbidità: popolazione generale vaccinata e non vaccinata e popolazione di persone vulnerabili vaccinate e non vaccinate.

La valutazione distingue il rischio secondo i seguenti elementi:

- il gruppo vaccinato ha una probabilità inferiore di infezione;
- il gruppo vaccinato ha un impatto inferiore di tale infezione rispetto ai non vaccinati;

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

- la popolazione vulnerabile subisce un impatto maggiore di tale infezione rispetto alla popolazione generale.

L'ECDC classifica la situazione epidemiologica nei paesi come l'Italia come "a bassa preoccupazione". Esiste tuttavia comunque il rischio di comparsa e diffusione di varianti che potenzialmente hanno una più elevata trasmissibilità e/o possono causare malattie gravi o sfuggire all'immunità naturale o indotta da vaccino. La variante B.1.617.2 (Delta), ad esempio, associata ad una maggiore trasmissibilità e una riduzione (da lieve a moderata) dell'efficacia di una sola dose del vaccino, è in aumento in alcuni paesi dell'UE/SEE.

L'emergenza e la diffusione di varianti richiedono dunque robuste misure di sorveglianza e misure rafforzate per contrastarne la diffusione e il presente documento rappresenta la sintesi delle misure anti COVID-19 da adottare presso le strutture gestite dal CEIS sul territorio nazionale.

L'attività del CEIS presso i Presidi prevede l'accoglienza di utenti, sia in regime semi-residenziale che residenziale. Tale condizione, inevitabile per l'esercizio dell'attività, determina un potenziale rischio di trasmissione del virus da parte di potenziali soggetti asintomatici che frequentino tali Presidi.

Nell'impossibilità per l'Associazione di poter assicurare il servizio di assistenza mediante lo svolgimento del lavoro in remoto da parte degli addetti coinvolti, in considerazione della necessità di doversi rapportare comunque con persone esterne (gli utenti, i visitatori, i trasportatori della merce, i manutentori, ecc.), il CEIS ha adottato (e recentemente aggiornato) le seguenti misure, anche in conformità a quanto indicato nel "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*", sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio, i Ministri e le parti sociali in data 06/04/2021, ad aggiornare la precedente versione sottoscritta in data 24/04/2020, nonché a quanto indicato nell'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00034 del 18/04/2020: "*Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS-COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali*", nell'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00053 del 21/07/2020: "*Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita dei familiari nelle strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali*", l'Ordinanza del Ministero della Salute datata 08/05/2021 e nella Determinazione della Regione Lazio n. G07347 del 16/06/2021 (*Emergenza COVID-19. Programmazione sanitaria regionale. Approvazione del documento denominato "Piano territoriale regionale – Giugno 2021"*), nella Determinazione della

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

Regione Lazio n. G09751 del 19/07/2021: *"Revisione/aggiornamento delle misure di cui al documento allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 15 aprile 2020, secondo quanto risulta dal documento allegato: Raccomandazioni per la prevenzione o limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della patologia correlata (COVID-19)", nel Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" e nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00025 del 20/12/2021: "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: rafforzamento del rispetto delle misure comportamentali a livello individuale tramite obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi all'aperto, nel periodo 23 dicembre 2021 – 23 gennaio 2022".*

1. Richiesta al personale operante nei servizi di sottoporsi alla dose di richiamo della vaccinazione anti-COVID, se passati i 5 mesi dalla seconda dose;
2. effettuazione di un tampone oro-faringeo ogni 10 giorni a tutto il personale del CEIS operante nei servizi di tipo sanitario e ogni 30 giorni a quello operante nei servizi di assistenza;
3. mappatura dei vaccinati tra gli ospiti/utenti, al fine di verificare se la percentuale dei presenti sia uguale, superiore o inferiore al 95%;
4. mantenimento dello stesso personale socio-assistenziale nelle strutture che registrino la presenza di ospiti/utenti vaccinati inferiore al 95%;
5. nelle strutture a destinazione residenziale, mantenimento dello stesso personale socio-assistenziale anche con percentuale di vaccinati tra gli ospiti/utenti superiore o pari al 95% qualora la Regione dove è svolto il servizio sia dichiarata a colore di rischio "Covid" diverso dal bianco;
6. informazione a tutti i lavoratori circa l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5° e/o altri sintomi influenzali e di informare tempestivamente il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria (numero di emergenza dedicato: 1500), nonché il proprio datore di lavoro;
7. informazione ai lavoratori, agli utenti, ai visitatori, agli accompagnatori e ai fornitori sulle procedure igieniche e di protezione da adottare, anche attraverso l'adozione di adeguata segnaletica (obbligo del rispetto del distanziamento non inferiore ad 1 metro, divieti di

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

assembramento, obbligo di accesso contingentato, obbligo di sanificazione delle mani, obbligo di indossare la mascherina);

8. organizzazione di flussi distinti per l'ingresso e l'uscita alla/dalla struttura, al fine di evitare assembramenti. Ove tale condizione non fosse attuabile, gli accessi e le uscite verrebbero opportunamente regolati in modo scaglionato;
9. accoglienza di nuovi utenti/ospiti o riammissione degli stessi alla struttura solo se in possesso di "Green Pass" o se siano in grado di presentare il risultato negativo di un tampone antigenico effettuato entro le 48 h precedenti. Nel caso in cui la Regione dove si svolga il servizio sia zona diversa dalla bianca, gli utenti/ospiti dovranno presentare comunque il risultato negativo di un tampone antigenico effettuato entro le 48 h precedenti ed osservare il distanziamento precauzionale per 10 giorni;
10. accesso ai Servizi vincolato dalla misurazione della temperatura corporea, eseguita mediante termometro a distanza, e dalla raccolta della dichiarazione del soggetto in entrata attestante di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti positivi al COVID-19 e di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (ove tale dichiarazione non potesse essere rilasciata, il soggetto non potrebbe accedere alla struttura). La misurazione deve essere effettuata da un soggetto che indossi la mascherina chirurgica e che si sia sanificato le mani con l'idrogel a base alcolica prima di impugnare lo strumento, dopo aver sanificato l'impugnatura con un panno inumidito con alcol etilico al 70%;
11. autorizzazione all'ingresso di visitatori/familiari solo se la Regione ospitante il servizio risulti zona bianca e gli stessi siano in possesso di "Green Pass" o rilascino una dichiarazione sostitutiva del possesso della Certificazione medesima. Nel caso in cui la Regione dove si svolga il servizio sia zona di colore diverso dal bianco, l'ingresso di visitatori/familiari non sarà consentito, a meno che eccezionalmente la Direzione della struttura non autorizzi tale accesso, previa attenta valutazione del rapporto rischi-benefici. L'ingresso prevedrà comunque la compilazione di un questionario relativo al rischio di esposizione e alle proprie condizioni cliniche. Potranno accedere alla struttura non più di n. 2 visitatori per ospite, tranne per i casi di ospiti in particolari condizioni cliniche/psicologiche (massimo 1 visitatore nella stanza), previa valutazione delle condizioni di attuazione da parte del Responsabile della Struttura. Ogni visita non potrà durare più di 60 minuti, con 15 minuti di ricambio dell'aria nel locale tra una visita e l'altra;
12. sottoscrizione, da parte dei visitatori/familiari, del "Patto di condivisione del rischio";

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

13. definizione dell'obbligo per i visitatori/familiari all'ingresso di sanificare le mani e di indossare sempre una mascherina con grado di protezione almeno FFP2;
14. definizione del divieto per i visitatori/familiari di introdurre oggetti dall'esterno, a meno che non siano del tutto sanificabili;
15. registrazione degli ingressi, con conservazione dei registri per almeno 14 gg.;
16. predisposizione di dispensatori di gel igienizzante a base alcolica agli ingressi delle sedi dove vengono svolti i servizi e presso i luoghi comuni dove possono essere svolte attività;
17. riorganizzazione delle attività nelle sedi, in modo che sia sempre possibile mantenere una distanza tra le persone superiore ad 1 metro, sia nelle fasi di ingresso e uscita nella/dalle sedi, che nelle normali attività lavorative e durante le pause. Nei luoghi ad accesso comune dove sia possibile sedersi, devono essere identificati chiaramente i posti utilizzabili, in modo che sia assicurato il distanziamento;
18. fornitura di dispositivi anti-*droplet* agli operatori (mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 nel caso di situazioni di emergenza) e agli utenti ospitati. Tutte le persone coinvolte nei servizi devono indossare la mascherina messa a loro disposizione durante tutto il tempo di permanenza in luoghi condivisi, sia al chiuso che all'aperto, ad eccezione delle attività che possano essere svolte in condizioni di isolamento;
19. l'eventuale consegna di posta o plichi può avvenire in corrispondenza delle porte d'ingresso ai servizi, con l'obbligo per il trasportatore di rimanere nella cabina del mezzo e per l'operatore di indossare la mascherina e di sanificarsi le mani dopo la ricezione del plico;
20. riorganizzazione delle attività di gruppo, in modo che sia garantita una distanza tra le persone possibilmente non inferiore ad 2 metri e comunque mai a meno di 1 metro l'uno dall'altro;
21. il servizio di accompagnamento di utenti presso altri luoghi può avvenire disponendo l'assistito sul sedile posteriore, a distanza di almeno 1 metro dall'autista, con obbligo di indossare la mascherina chirurgica per entrambi i soggetti presenti nell'abitacolo. Dopo ogni viaggio il mezzo deve essere sanificato;
22. organizzazione delle sale dove consumare i pasti, in modo che i singoli posti siano distanziati possibilmente ad almeno 1,5 metri l'uno dall'altro e comunque a non meno di 1 metro. Gli

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

accessi ai locali mensa sono organizzati in modo che sia garantito il transito a adeguata distanza gli uni dagli altri;

23. possibilità di accesso ai Servizi da parte di lavoratori esterni esclusivamente nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di manutenzione indispensabili al proseguimento dell'attività. L'accesso di queste persone deve essere organizzato preventivamente, in modo che siano concordate le modalità operative e che sia attuata la procedura indicata al punto 8. Durante tutto il tempo di permanenza all'interno dei Presidi, i lavoratori delle ditte esterne devono indossare obbligatoriamente una mascherina con grado di protezione almeno FFP2;
24. vigilanza affinché non si determinino assembramenti spontanei all'interno e all'esterno delle sedi;
25. indicazione ai lavoratori di aprire frequentemente le finestre degli ambienti durante il lavoro, per aumentare l'efficacia del ricambio dell'aria e ridurre maggiormente le concentrazioni dei COV e del bio-aerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni e muffe;
26. pulizia dei filtri dei fan-coil almeno ogni 4 settimane, evitando l'utilizzo diretto di prodotti detergenti/disinfettanti spray;
27. pulizia più volte al giorno (lavaggio con acqua e detergente neutro) e sanificazione settimanale degli ambienti, in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 17644 del 22/05/2020. Gli interventi devono riguardare particolarmente le superfici maggiormente soggette al tatto (maniglie, barre anti-panico, porte, infissi e vetri di finestre, pulsantiere, interruttori della luce, scrivanie, sedie, tastiere, *mouse*, servizi igienici, rubinetti, lavandini). Per tale attività, vengono utilizzati prodotti contenenti ipoclorito di sodio allo 0,5% (candeggina), dopo la pulizia con acqua e detergente neutro o, in alternativa (per le superfici danneggiabili dall'ipoclorito di sodio), alcol etilico al 70%, sempre dopo pulizia con acqua e detergente neutro;
28. sanificazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione, con periodicità definite sulla base di valutazioni specifiche espresse da ditte specializzate.

3.2 Misure di emergenza

Nel caso in cui una persona presente in una delle sedi manifestasse i sintomi tipici dell'infezione da COVID-19 (febbre a 37.5°, problemi respiratori, spossatezza), deve essere applicata la seguente procedura di emergenza:

Ce.I.S. Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma	LE MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO DEI SERVIZI	SGSL.B.03.02	
		Edizione: 06	Revisione: 00
		Data: 23/12/2021	

- a) isolare la persona potenzialmente contagiata in un locale dotato di finestre. Colui che dovesse assistere il soggetto deve indossare una mascherina con grado di protezione almeno FFP2;
- b) mettere a disposizione della persona potenzialmente contagiata un locale igienico dedicato; tale locale potrà essere utilizzato esclusivamente da lui/lei e un apposito cartello sulla porta d'ingresso al locale dovrà indicare tale vincolo;
- c) eventuali cibi e bevande da consumare devono essere messi a disposizione della persona potenzialmente contagiata a adeguata distanza (ad esempio, lasciandole sulla porta del locale dove lui/lei staziona);
- d) accertarsi che il soggetto in isolamento temporaneo contatti il proprio medico di famiglia (o lo faccia un suo genitore o tutore), al fine di ricevere supporto nelle azioni successive all'allerta. Contattare immediatamente anche il numero di emergenza dedicato: 1500 (in alternativa, il numero unico delle emergenze: 112), segnalando la presunta emergenza in corso;
- e) attuare le disposizioni fornite dall'autorità sanitaria, senza avvicinarsi alla persona potenzialmente positiva; se possibile, deve essere impedito ad altre persone che potrebbero sopraggiungere perché chiamate direttamente dal soggetto sintomatico (membri della famiglia, amici o conoscenti) di avvicinarlo;
- f) collaborare con l'autorità sanitaria nell'individuazione dei "contatti" con la persona potenzialmente contagiata. A tal proposito, le altre persone che si sono rapportate con lui a stretto contatto devono essere identificate e il loro nominativo comunicato all'autorità sanitaria, per poter disporre le eventuali quarantene. A loro va comunicata la necessità di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia, il quale potrà prescrivere a loro l'effettuazione del tampone molecolare;
- g) una volta che la persona potenzialmente contagiata sia stata prelevata nelle modalità prescritte dall'autorità sanitaria, attuare l'intervento di sanificazione degli ambienti secondo le indicazioni della Circolare ministeriale n. 5443 del 22/02/2020.

I locali della sede visitati dalla persona potenzialmente contagiata non potranno essere utilizzati da nessuno, prima che ne sia stato autorizzato l'uso dall'autorità sanitaria.

Il rientro al lavoro per una persona contagiata dal COVID-19 sarà consentito solo dopo l'attuazione delle misure indicate nella Circolare Ministeriale 12/04/2021.